

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL
CENTRO SPORTIVO VIA VIVALDI/ANGOLO VIA L. DA VINCI
- 16.07.2016 - 15.07. 2025 -**

Oggi tra il Comune di Noviglio, indicato in seguito con il termine "Comune", con sede in Piazza Roma 1 - Mairano di Noviglio, codice fiscale 80121990156, rappresentato dal dott. Giovanni Sagaria che agisce nella sua qualità di responsabile dell'area Amministrativa e La Società Sportivacon sede sociale a, indicata in seguito con i termini "..... o "società sportiva", iscritta al Coni con numero -----, affiliata a codice fiscale, rappresentata dal Presidente sig., nato a il, residente in via n. a

Premesso che:

- 1) come da determinazione n..... del l'Amministrazione comunale ha assegnato in via definitiva a la gestione del centro sportivo di via Vivaldi dal 16.07.2016 al 15.07.2025 dopo aver effettuato la verifica del possesso dei requisiti come previsto dagli artt. 11 e 12 del D.lgs. 163/2006 nonché dagli atti di gara
- 2) è stata regolarmente versata la cauzione nella misura di tre mensilità dell'utilizzo annuale dovuto (contabile n. dell'.....)
- 3) è stata presentata in Comune copia delle coperture assicurative di cui all'art. 15 della convenzione (polizza n. agenzia di

Tutto quanto premesso tra le parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - DEFINIZIONI

- la Società sportiva con sede sociale a in via alla quale viene affidata la gestione degli impianti del Centro Sportivo di via Vivaldi/angolo L. Da Vinci a Noviglio.
- il Comune di Noviglio verrà denominato "Comune"

ART. 2 - OGGETTO

La presente convenzione ha per oggetto la gestione degli impianti del Centro Sportivo di via Vivaldi/angolo L. Da Vinci a Noviglio, così come descritto all'art. 4, per la promozione delle attività sportive di base, amatoriali ed agonistiche relative alla pratica del gioco del calcio e di altre attività sportive la gestione dell'area ristoro del circolo e delle sale annesse per attività del tempo libero, culturali, ricreative.

Si precisa che la saletta denominata "spazio PMB" (Pochi Ma Buoni), facente parte dell'impianto affidato, andrà riservata esclusivamente alle attività del gruppo giovani, sulla base di espresse indicazioni fornite dal Comune circa gli orari e le modalità

ART. 3 DURATA DELL'AFFIDAMENTO

La durata dell'affidamento della gestione del Centro Sportivo è stabilita in anni 9 con decorrenza dal 16.07.2016 al 15.07.2025.

La convenzione può essere prorogata, previo provvedimento espresso dal Comune, per un massimo di 6 mesi, nelle more dello svolgimento delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente per la gestione del Centro Sportivo in oggetto.

ART. 4 – DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

L'area ha una superficie di circa 12.670 mq è recintata ed ospita al suo interno i seguenti edifici ed impianti:

- n° 1 campo da bocce all'aperto, dotato di impianto di illuminazione con 6 corpi illuminanti;
- n° 1 struttura in muratura tinteggiata, con porte e finestre esterne dotate di inferriate, composta da 3 sale (di cui una adibita ad area ristoro del circolo), 3 bagni - di cui uno a norma per disabili, 2 ripostigli, 1 servizio igienico esterno
- n° 1 campo calcio in erba di dimensioni regolamentari per lo svolgimento di gare sino alla 1ª categoria, con impianto di illuminazione;
- n° 1 campo di calcio di dimensioni ridotte per gli allenamenti;
- n° 1 area di pertinenza campi;
- n° 1 locale arbitro/infermeria (con servizi igienici e docce annessi);
- n° 1 locale spogliatoio ridotto (con servizi igienici e docce annessi);
- n° 2 locali spogliatoio (con servizi igienici e docce annessi);
- n° 1 locale tecnico con caldaia;
- n° 1 locale ripostiglio;
- n° 1 locale Wc disabili con accesso anche dall'esterno area
- n° 1 tribuna scoperta;
- n° 2 campi sintetici.

Gli immobili e le attrezzature sono consegnati nello stato di fatto, di diritto e condizioni in cui si trovano, come da verbale di consegna. La Società sportiva non potrà avanzare pretese per interventi sostitutivi o manutentivi di alcun genere e dovrà accollarsi eventuali spese per riparazioni e manutenzioni, come specificato nella presente convenzione

Il Comune è sollevato da ogni responsabilità od onere eventualmente derivante dalla mancata idoneità della struttura all'attività che la Società sportiva o il suo avente causa intenda svolgere.

Ad integrazione di quanto sopra ed in merito all'attività della Società Sportiva il Comune si impegna a concedere alla società sportiva due giorni alla settimana (a scelta tra il lunedì ed il giovedì) per la durata di un'ora cad., l'uso della palestra comunale, per i mesi da novembre a marzo, ad uso esclusivo delle categorie "Primi Calci" e "Pulcini" per lo svolgimento degli allenamenti al coperto.

La Società sportiva potrà sostenere investimenti strutturali, senza oneri per il Comune, che dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune e che rimarranno nella disponibilità del Comune alla scadenza della presente convenzione.

E' previsto un sopralluogo obbligatorio al termine del quale verrà rilasciata dichiarazione/attestazione di presa visione che dovrà obbligatoriamente essere allegata alla documentazione amministrativa da inserire nel plico per la partecipazione alla gara, pena l'esclusione (per contatti ufficio Sport e Tempo Libero sig.ra Fraccacreta Leda tel. 029006076 int. 5 e mail (scuola@comune.noviglio.mi.it)

Art. 5 - MODALITÀ E CRITERI DI UTILIZZO

La Società sportiva, con la sottoscrizione della presente convenzione, si obbliga a:

- a) gestire e realizzare le attività ed iniziative all'interno del centro sportivo secondo le competenze attribuite dal presente atto e sempre e comunque nel rispetto delle vigenti normative;
- b) prevedere le seguenti attività calcistiche distribuite nelle rispettive categorie:
 - Scuola di calcio per bambini di età compresa tra i 5 ed i 7 anni;
 - Categoria Pulcini per bambini di età compresa tra gli 8 e i 10 anni;
 - Categoria Esordienti per ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 12 anni;
 - Categoria Giovanissimi per ragazzi di età compresa tra i 13 e i 14 anni;
 - Categoria Allievi per ragazzi di età compresa tra i 15 e i 16 anni;
 - 1° squadra;
- c) riservare almeno il 60% delle iscrizioni a soggetti residenti a Noviglio;
- d) mettere a disposizione del Comune, a titolo gratuito, le strutture sportive per manifestazioni organizzate/patrociate dal Comune per un totale di n. 10 giornate/anno; circa l'obbligo di cui al presente punto si precisa che:
 1. L'utilizzo della giornata gratuita si intende estesa dalle ore 5.00 alle ore 24.00; utilizzi parziali dell'impianto limitati ad una fascia oraria ridotta saranno computati come mezza giornata.
 2. Il Comune dovrà comunicare la data di utilizzo dell'impianto almeno 15 giorni prima dell'evento.
- e) La Società sportiva provvederà, a proprie cure e spese, alla completa gestione del centro sportivo, degli impianti e delle attrezzature in esso contenuti, con particolare attenzione alla cura del verde, comprendente ogni spesa di manutenzione. La società sportiva si assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature.
- f) Il Comune inoltre si riserva la possibilità di disporre della sala centrale dell'edificio di via Vivaldi, senza oneri a proprio carico, per 12 giornate all'anno, conteggiate come al comma e) punto 1 del presente articolo, al fine di organizzare o promuovere iniziative per la cittadinanza, con preavviso di almeno 7 giorni, compatibilmente con il calendario degli impegni della Società Sportiva. In tali occasioni la società sportiva dovrà garantire una temperatura interna minima di 20 gradi.
- g) la Società Sportiva dovrà garantire un'adeguata illuminazione ed una temperatura interna minima di 20 gradi nella saletta denominata "spazio PMB" (Pochi Ma Buoni), facente parte dell'impianto affidato, riservata alle attività del gruppo giovani nei giorni ed orari di utilizzo indicati dal Comune, ed una costante pulizia.
- h) In caso di pubblica ed urgente necessità il Comune usufruirà delle strutture del Centro Sportivo senza preavviso e senza che la società sportiva abbia titolo a risarcimento di danni, salvo impegni di gare organizzate preventivamente dalla Federazione LND/F.I.G.C.
- i) Alla Società sportiva viene data la facoltà di concedere l'utilizzo del campo di calcio in base ad eventuali richieste da parte di singoli cittadini, gruppi o altre associazioni.
- l) Durante tutte le attività promosse dal Comune all'interno del Centro Sportivo a norma dei punti f) e g) alla Società sportiva è espressamente sollevata da tutte le

responsabilità dirette, indirette ed eventuali, per danni provocati da terzi nei confronti di persone e/o cose.

ART. 6- PERSONALE NECESSARIO ALLA GESTIONE

La Società sportiva si impegna a garantire, permanentemente, la presenza e l'opera di tutto il personale necessario per assicurare la perfetta efficienza degli impianti tecnologici e delle attrezzature, lo stato di perfetta manutenzione, igiene e pulizia dell'intero impianto, l'espletamento di tutte le attività (di istruzione, formazione, promozione, assistenza e sorveglianza) necessarie per l'integrale sfruttamento e per il positivo funzionamento del Centro Sportivo.

Il personale dovrà essere dotato dei titoli e delle qualificazioni necessarie per l'espletamento delle attività affidategli. La Società sportiva è obbligata a regolare il rapporto di lavoro (dipendente od autonomo) con il suddetto personale in conformità con le vigenti prescrizioni di legge e/o contratti collettivi di lavoro che regolano la materia.

ART. 7 – OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE

1. Sono posti a carico della Società sportiva gli oneri di ordinaria manutenzione delle strutture, degli impianti e delle aree verdi di pertinenza, gli oneri relativi alle utenze e al canone di utilizzo, gli eventuali oneri di investimento, gli oneri relativi ad un'adeguata polizza assicurativa a copertura di eventuali danni alle strutture, oltre a tutti gli oneri derivanti direttamente ed indirettamente dallo svolgimento dell'attività.
2. La programmazione delle attività e degli interventi annuali verrà sottoposta preventivamente al Comune.
3. La Società sportiva dovrà: rispettare, far rispettare, custodire e vigilare le strutture e gli impianti complessivamente considerati, sottoposti alla propria gestione. Esso risponde direttamente al Comune di Noviglio per ogni danno derivato o causato da incuria, mancata vigilanza e/o custodia.
4. La Società sportiva dovrà gestire e mantenere ordinatamente impianti e strutture, comprese quelle ulteriormente realizzate dal Comune presso il Centro Sportivo durante la vigenza della convenzione.
5. Sono a carico della Società sportiva la pulizia e la manutenzione ordinaria degli impianti e delle strutture di cui all'art. 4.
6. La Società sportiva assume tutte le spese relative alle volture dei contratti inerenti gli allacciamenti di energia elettrica, gas, acqua e telefono (fornendo al Comune fotocopie dei contratti volturati entro 60 giorni dall'assegnazione e verbale di consegna).
7. Gli obblighi di manutenzione e pulizia posti a carico della società sportiva sono i seguenti:
 - a) manutenzione di tutte le strutture, gli spazi e le aree affidati, comprendente per le aree verdi la re-inseminazione, il taglio dell'erba, l'irrigazione periodica, con smaltimento del materiale di risulta, il livellamento campo e la manutenzione del manto erboso inaffiatura, la conservazione e lo sviluppo delle piante ed essenze arboree presenti, attraverso potatura, taglio, ecc.
 - b) manutenzione dei campi da gioco per il mantenimento dei terreni, come da normative vigenti;
 - c) manutenzione e riparazione dei serramenti;

- d) manutenzione degli estintori;
- e) manutenzione ordinaria delle recinzioni;
- f) 1 imbiancatura esterna nell'arco dei 9 anni ed n.2 interne della sala grande della struttura di via Vivaldi;
- g) gestione e manutenzione ordinaria dell'impianto di riscaldamento, produzione acqua calda e gestione e manutenzione ordinaria dell'impianto elettrico, comprendente la sostituzione delle lampadine.

Per quanto attiene questi impianti l'obbligo della Società Sportiva comprende inoltre:

- le normali manovre di funzionamento (attivazione, regolazione e disattivazione) che dovranno essere recepite e puntualmente applicate dal personale addetto della società sportiva
- le periodiche revisioni obbligatorie dell'impianti stessi

A carico della Società sportiva sono inoltre:

- a) le spese per la pulizia della rete fognaria;
- b) lo sgombero e smaltimento dei rifiuti secondo quanto previsto dal regolamento comunale e le spese per lo smaltimento rifiuti (compresa la tassa raccolta rifiuti sulle superfici coperte)
- c) le spese per l'acquisto di materiale di pulizia, la carta igienica per i bagni
- d) la pulizia di tutti i locali, con particolare attenzione ai servizi igienici e la loro disinfezione periodica
la pulizia esterna ed il decoro di tutte le strutture e gli spazi affidati
- e) le spese di telefonia
- f) le spese di rete informatica
- g) Il pagamento dei canoni televisivi e radiofonici
- h) Il pagamento di utilizzo annuo di cui all'art. 11

8. Resta l'obbligo da parte della Società sportiva di informare immediatamente il Comune di qualsiasi guasto o disfunzione.

9. La Società sportiva dovrà altresì eseguire gli interventi per la sostituzione di parte degli impianti e arredi che possono deperire per incuria degli utenti, tali interventi saranno eseguiti dal gestore con eventuali addebiti ai diretti responsabili.

10. Sono a carico della Società sportiva in generale tutte le spese dirette alla corretta attività sportiva dei propri tesserati e tutte le spese ordinarie per il corretto funzionamento del Centro Sportivo, oltre naturalmente le spese delle utenze, per le quali è previsto un contributo comunale di cui all'art. 8

11. Saranno a carico della Società sportiva inoltre:

- a) la fornitura delle attrezzature e di tutto quanto occorre all'attività del Centro indicati in sede di offerta di gara (arredi ed attrezzature migliorative ulteriori rispetto a quanto indicato nel verbale di consegna del centro sportivo);
- b) l'assicurazione a copertura della responsabilità civile verso terzi o cose di terzi, derivante dall'attività stessa, compreso l'uso e la gestione dei locali assegnati;
- c) la custodia e la conservazione dei beni mobili presenti nei locali e risultanti da apposito verbale di consegna;
- d) le responsabilità relative al personale addetto all'attività, comprese le assicurazioni e le previdenze prescritte dalla normativa vigente;
- e) le eventuali imposte e tasse presenti e future, i contributi e gli obblighi di qualsiasi genere inerenti l'esercizio (compresa la tassa raccolta rifiuti per le aree

coperte);

f) l'apertura, custodia, chiusura e pulizia, gratuite per il Comune in occasione di attività organizzate e/o patrocinate dal Comune, di cui all'art. 5.

12. In particolare l'orario di apertura e di chiusura dei locali sarà concordato con la società sportiva tenendo presente che:

- a) L'apertura minima del circolo di via Vivaldi dovrà essere di almeno 8 ore.
- b) L'eventuale giorno di chiusura settimanale del Centro Sportivo non potrà coincidere con il venerdì, sabato o la domenica;
- c) L'orario di apertura del locale ristoro del circolo, dovrà essere almeno concomitante con quello di funzionamento degli impianti sportivi

Si sottolinea che:

- a) le inferriate esterne delle porte devono essere obbligatoriamente aperte tutte le volte che i locali vengono utilizzati, perché sono posizionate per sicurezza anti-intrusiva;
- b) per la sicurezza degli utenti, le porte esterne - dotate di maniglioni antipánico - devono essere sempre libere.

13. La Società sportiva avrà facoltà di utilizzare gli spazi, i locali e le aree affidate secondo quanto predeterminato dal Comune. Ogni diverso utilizzo dovrà essere preventivamente assentito per iscritto dal competente Ufficio Comunale.

14. È fatto divieto di abitare e risiedere presso i locali e gli spazi del Centro Sportivo.

15. È fatto assoluto divieto installare slot machines e giochi d'azzardo.

16. La Società sportiva si obbliga a tenere il Comune sollevato ed indenne da ogni e qualsiasi responsabilità o azione per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi o di cose di terzi.

17. La Società sportiva infine cura l'ordinata tenuta delle scritture contabili e presenterà al Comune il rendiconto e l'elenco degli iscritti prima della liquidazione dell'ultima rata del contributo annuale di cui all'art. 8.

ART. 8 – OBBLIGHI ED ONERI DEL COMUNE

1. Sono a carico del Comune di Noviglio tutte le spese derivanti dalla manutenzione straordinaria degli impianti, che possono essere decise solo dall'Amministrazione medesima.
2. Il Comune si impegna a versare alla Società sportiva la somma annua da corrisondersi per ciascun anno della convenzione, in due tranche, la prima entro il 31 luglio, la seconda entro il 31 dicembre, seguita da emissione regolare di fattura maggiorata dell'Iva di legge.
3. L'importo annuo da erogare sarà pari ad euro così come definito in sede di offerta d'appalto, calcolato al ribasso su una cifra di partenza di euro e rimarrà invariato per la durata della convenzione.
4. Il Comune non provvederà a riparare danni occorsi in seguito a manifestazioni, eventi sportivi, di spettacolo, ludico - ricreativi o di qualunque altro genere organizzati dalla Società sportiva e nemmeno al ripristino di danni conseguenti ad atti vandalici. Si assumerà, invece, la responsabilità nel caso di danni occorsi durante lo svolgimento delle manifestazioni direttamente organizzate/patrocinate nelle giornate riservate ai sensi dell'art. 5.

ART.9 - DOTAZIONE DI ARREDI E ATTREZZATURE

Gli arredi e le attrezzature affidati dovranno essere utilizzati con cura e diligenza.

La Società sportiva potrà eventualmente aggiungere, a proprie spese e cura, ulteriori arredi ed attrezzature. In ogni caso è fatto divieto alla società sportiva di inserire arredi ed attrezzature non conformi con l'attività di cui alla presente convenzione

ART.10 – CONTROLLI SULLA GESTIONE DELL' IMPIANTISTICA

Il Comune potrà controllare in ogni momento, mediante propri incaricati, la corretta gestione degli impianti, e tramite gli uffici preposti verificare il corretto uso delle strutture concesse ed il loro stato di conservazione.

Le prestazioni degli incaricati comunali che abbiano a loro insindacabile giudizio carattere d'urgenza dovranno essere immediatamente eseguite.

La Società sportiva potrà contestare con motivazione e per iscritto, entro i successivi 15 giorni le prestazioni eseguite qualora non le ritenga accettabili rispetto ai doveri incombenti per convenzione e chiedere il rimborso delle spese sostenute.

ART.11 – CANONE DI UTILIZZO

In considerazione dei requisiti di non rilevanza economica posseduti dall'impianto e tenuto conto dei vincoli gestionali a carico del contraente, previsti dagli artt. 4, 5 e del presente atto, vista l'offerta al rialzo presentata in sede di gara dalla Società sportiva al Comune dovrà essere corrisposto un canone di utilizzo annuo, fisso, di euro

La quota annuale dovrà essere corrisposta al Comune dietro emissione di apposita fattura maggiorata dell'Iva di legge, in due rate semestrali, entro il 30 giugno ed entro il 5 dicembre; in caso di mancato rispetto dei termini indicati saranno applicati gli interessi legali.

ART. 12 – PROVENTI DALLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO

La Società sportiva è autorizzata ad incassare i proventi derivanti dalle seguenti attività:

- a) vendita biglietti durante le gare ufficiali nelle quali la società sportiva partecipa con propri atleti (gruppi, squadre, etc.) fermo restando che gli oneri SIAE sono a totale carico della stessa;
- b) pubblicità rivolta all'interno esente da imposta ex L.266/2005: è consentito alla società sportiva di esporre o di far esporre cartelli attività pubblicitari (i cartelli pubblicitari lungo il perimetro della struttura non devono essere visibili dalla pubblica via)
- c) richieste di utilizzo del campo sportivo regolamentare da parte di singoli cittadini o di Associazioni.
- d) gestione attività sportive, ricreative - culturali - sociali: è consentito alla società sportiva di organizzare e gestire direttamente corsi di formazione sportiva, corsi culturali, ricreativi, feste, mostre, convegni, eventi, riunioni, incontri, seminari, attività di animazione, oppure di concedere l'utilizzo degli spazi per suddette attività.
- e) la Società sportiva nel rispetto della normativa di riferimento per i circoli (vedasi in particolare il D.P.R. 4.04.2001 N. 235) e delle autorizzazioni della competente ASL MI2, è autorizzato ad esercitare attività di somministrazione di alimenti e bevande del Circolo, per gli associati, negli appositi locali a ciò destinati e ad incassarne gli introiti,

Le autorizzazioni amministrative e sanitarie relative all'attività dovranno essere intestate alla società sportiva, che è tenuta ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative richieste ed a sostenere gli eventuali relativi oneri fiscali

Dette autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo di durata della presente convenzione e non sono trasferibili essendo vincolate all'attività dell'impianto in oggetto.

Le tariffe da riscuotere da parte della Società Sportiva saranno stabilite in comune accordo con il Comune concedente.

Di tali proventi dovrà essere data nota nelle scritture contabili della Società sportiva e nel rendiconto di cui all'art 7.

ART. 13 - VIGILANZA E CONTROLLI

È riconosciuta al Comune facoltà di controllo in merito al rispetto della presente convenzione.

Qualora il Comune riscontrasse omissioni o difetti nell'adempire agli obblighi di cui alla presente convenzione, provvederà alla formale contestazione a mezzo lettera raccomandata A.R. o P.E.C.

Il Comune si riserva di risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale dopo aver accertato a mezzo di contestazione scritta due violazioni gravi.

ART.14 - AGGIUDICAZIONE

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata secondo i criteri di cui all'art. 7 dell'avviso procedura di selezione per la scelta dell'affidatario della gestione dell'impianto sportivo di via Vivaldi angolo L. Da Vinci, periodo 16/07/2016 – 15/ 07/2025.

L'aggiudicazione sarà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida.

L'aggiudicazione sarà resa definitiva con determinazione dirigenziale.

ART.15 - ASSICURAZIONI

1. Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento delle attività o per cause ad esse connesse derivassero al Comune o a terzi, cose o persone, si intenderà senza riserve o eccezioni a totale carico della Società sportiva
2. La società sportiva garantirà la copertura assicurativa dei propri operatori in relazione ai servizi prestati durante lo svolgimento delle attività.
3. La società sportiva dovrà provvedere alla copertura assicurativa per gli infortuni subiti o causati dagli utenti nel corso delle attività.
4. È altresì necessario che la società sportiva, provveda alla copertura assicurativa per le ipotesi di responsabilità civile verso gli utenti e verso terzi, per lesioni personali e danneggiamento di cose comunque verificatesi, anche ad opera degli utenti, nello svolgimento del servizio, per un importo minimo di un milione di euro, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo e restando a suo (della società sportiva) esclusivo carico il risarcimento del relativo danno.
5. Delle assicurazioni contratte dovrà fornire documentazione entro la data di inizio delle attività.
6. In caso di danni arrecati a terzi durante l'esecuzione del servizio, la Società sportiva sarà comunque obbligata a darne immediata notizia al Comune fornendo i dettagli necessari.

ART. 16 - SPESE

Tutte le imposte, tasse ed i diritti relativi e conseguenti alla gara ed alla stipulazione della convenzione e registrazione del contratto sono a carico della società sportiva.

ART. 17 - RESPONSABILITA'

La Società sportiva si obbliga a sollevare il Comune da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi.

La Società sportiva è sempre responsabile, sia verso il Comune che verso terzi, dell'operato dei propri dipendenti e /o soci o degli eventuali danni che dal personale possano derivare al Comune o a terzi.

ART 18 - CAUZIONE

La Società sportiva è tenuta a presentare il canone di utilizzo pari a tre mensilità del canone annuo, mediante fidejussione bancaria, a garanzia di eventuali danni alle strutture.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto di utilizzo.

Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La Società sportiva è obbligata a reintegrare la cauzione di cui il Comune avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto di utilizzo.

ART.19 - CESSIONE DEL CONTRATTO O SUBAPPALTO

È vietata la cessione, anche parziale, del contratto di utilizzo ed il subappalto. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito del quale perda la propria identità giuridica.

ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI UTILIZZO

- 1 Nel caso di inadempienze gravi, ovvero ripetute, il Comune avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa notificazione scritta alla Società sportiva in forma amministrativa, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare a terzi in danno della società sportiva
- 2 Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituisce motivo per la risoluzione del Contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, la cessione dell'attività a terzi o mancata osservanza del divieto di subappalto.
- 3 La risoluzione del contratto non pregiudica la messa in atto, da parte del Comune, di azioni per risarcimento di eventuali danni subiti.
- 4 In ognuna delle ipotesi sopra previste, il Comune non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.
- 5 La Società sportiva potrà risolvere unilateralmente il contratto comunicandolo entro 12 mesi prima della scadenza.

ART. 21- RINVIO

Per quanto non espressamente contemplato nei precedenti articoli della presente convenzione si farà riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia.

ART.22 - CONTROVERSIE

Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere tra il Comune e la Società sportiva, in dipendenza della presente convenzione, il Foro competente è quello di Pavia. Le spese di giudizio saranno a carico della parte soccombente.

ART.23 - SPESE CONTRATTUALI ED ACCESSORIE

Tutte le spese contrattuali, accessorie, relative e conseguenti alla convenzione sono per intero a carico della Società sportiva.

ART. 24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003 e successive modifiche ed integrazioni, i dati personali forniti dalla società sportiva saranno raccolti presso gli Uffici del Comune per le finalità di gestione della presente convenzione. Il conferimento di tali dati è obbligatorio.

ART.25 - ALTRE NORME

La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste dalla presente convenzione.

ART. 26 – ALLEGATI

Sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione i seguenti allegati:
n. 2 planimetrie.

per il Comune di Noviglio

per la Società Sportiva

il responsabile area amministrativa

il presidente

.....

.....

Noviglio, lì